

RAPPORTO

della Commissione speciale
dei confini giurisdizionali e dei ricorsi in materia di pubblica utilità
sul messaggio 8 gennaio 1971 concernente i ricorsi di seconda istanza
contro la pubblica utilità del piano regolatore di Melano

(del 16 novembre 1971)

Una prima considerazione che si può fare al cospetto di questo messaggio è il lungo periodo di tempo trascorso fra la data di inoltro dei ricorsi di seconda istanza (inizio ottobre 1968) e quella di pubblicazione del relativo messaggio. Anche tenendo calcolo delle difficoltà di istruzione di cause concernenti questa materia di per sé estremamente delicata, è da ritenere che un lasso di tempo superiore a due anni sia veramente eccessivo, per cui c'è da auspicare che in casi analoghi la procedura di istruttoria sia evasa in modo più sollecito.

Per quanto concerne i ricorsi in esame, occorre tener presente che, ai sensi degli art. 26 cpv. 4, 32 e 33 cpv. 2 L. Ed., l'approvazione di un piano regolatore avviene ad opera del Consiglio di Stato, riservata la competenza del Gran Consiglio a decidere in ultima istanza i ricorsi contro la pubblica utilità delle opere e imposizioni da esso previste.

Nel caso concreto il Consiglio di Stato, con risoluzione n. 6125 del 13 settembre 1968, ha approvato il piano regolatore del Comune di Melano composto di due diversi piani e meglio il piano delle zone (che divide il territorio comunale in diverse zone entro le quali valgono differenti norme di attuazione) e il piano viario (che disciplina l'aspetto viario stabilendo le aree riservate per future opere pubbliche), e che sono stati adottati dal Municipio di Melano con risoluzione del 10 agosto 1966.

Con la risoluzione del 13 settembre 1968 il Consiglio di Stato ha statuito su un totale di 39 ricorsi ed ha assegnato al Comune il termine decennale di cui all'art. 34 LEd per l'attuazione del piano.

Contro la decisione del Consiglio di Stato si sono tempestivamente aggravati al Gran Consiglio i seguenti ricorrenti :

1. Società Immobiliare Pedemonte S.A. in Melano (studio legale avv. Mario Pozzi, Lugano);
2. Bellavista Monte Generoso S.A. in Lugano (studio legale Tettamanti - Spiess - Dotta, Lugano);
3. Kohleunion Geldner A.G. in Basilea (avv. dott. Luigi Campana, Lugano);
4. Luigi Manzocchi in Melano (studio legale Tettamanti - Spiess - Dotta, Lugano);
5. Pierino Zocchetti in Rovio, Emilio Molinari in Melano (studio legale Tettamanti - Spiess - Dotta, Lugano);
6. Hug Irma in Glarona, Naef Emil in Burgdorf, Bieri Hans in Herrliberg (avv. dott. Carlo Sganzzini, Lugano);
7. Tannini Ticinesi S.A. in Melano (studio legale avv. Maspoli - Nosedà - Pedrazzini, Chiasso).

Con risoluzione n. 8809 del 2 gennaio 1969 il Consiglio di Stato ha d'ufficio modificato il piano regolatore di Melano per quanto concerne la zona boschiva soggetta alla legislazione federale (legge federale dell'11 ottobre 1902 concernente l'alta vigilanza della Confederazione sulla polizia delle foreste)

e cantonale (legge forestale cantonale del 26 giugno 1912), ed in modo particolare ha precisato il carattere puramente « indicativo » della stessa. Contro questa decisione del Consiglio di Stato si è tempestivamente aggravato al Gran Consiglio il ricorrente

8. Arnoldo Canavesi in Melano.

In merito a questi ricorsi occorre premettere le seguenti osservazioni di carattere generale :

- a) tutti i ricorrenti avevano già contestata la pubblica utilità di opere previste dal piano regolatore avanti la prima istanza, per cui la loro legittimazione a ricorrere al Gran Consiglio deve essere sotto questo profilo ammessa;
- b) i ricorsi sono peraltro ricevibili solo nella misura in cui contestano la pubblica utilità di opere o imposizioni previste dal piano regolatore, mentre le argomentazioni relative al tracciato non sono ricevibili, essendo queste già state trattate definitivamente dal Consiglio di Stato nella procedura di prima istanza in conformità dell'art. 32 LEd.

Il sottoscritto relatore ha proceduto, per incarico della Commissione, a una nuova istruzione dei ricorsi di seconda istanza, in particolare all'audizione dei ricorrenti e a un sopralluogo.

In linea generale devesi osservare che la questione maggiormente controversa era quella della suddivisione delle zone boschive in edificabili e non edificabili. A questo proposito occorre rilevare che la zona boschiva rientra in una restrizione di diritto pubblico alla proprietà privata che trova la base legale nella legislazione forestale federale. L'introduzione di una zona boschiva in un piano regolatore comunale avviene puramente a titolo indicativo, sussistendo tale restrizione della proprietà privata già in virtù del diritto pubblico federale. Questa tesi è stata ripetutamente condivisa dall'alto Tribunale federale, tanto è vero che il Consiglio di Stato ha provveduto d'ufficio con risoluzione n. 8809 del 2 gennaio 1969 a rettificare il piano regolatore di Melano precisando esplicitamente il carattere « indicativo » della zona boschiva. Per questa ragione, si deve confermare il giudizio di irricevibilità dei ricorsi aventi per oggetto il « bosco » e qualsiasi rimedio giuridico deve essere fatto valere nei modi e nelle forme previste dalla legislazione forestale federale e cantonale ed esula quindi dalla presente procedura.

Questa Commissione non può ad ogni modo mancare di esprimere la sua perplessità di fronte agli eccessi, sicuramente dettati da lodevoli intendimenti, che possono risultare da una interpretazione troppo estesa del termine « bosco », specie allorchè con questa qualifica si definiscono piccoli gruppi di alberi o bosaglia cresciuta spontaneamente o per incuria su scarpate o fondi incolti. A nostro giudizio, pur riconoscendo al bosco tutta la sua funzione protettrice, che in avvenire sarà sicuramente superiore e indispensabile anzi per la sopravvivenza stessa, il concetto più sensato rimane pur sempre quello affermato dal legislatore ticinese nell'art. 2 della legge forestale del 26 giugno 1912:

« La classificazione dei boschi protettori a sensi dell'art. 4 della legge federale è di competenza del Dipartimento delle pubbliche costruzioni riservato il ricorso al Consiglio di Stato.

Abbraccia possibilmente delle vaste estensioni con dei confini naturali ».

Fatte queste considerazioni, si propone che i ricorsi presentati da

- Bellavista Monte Generoso S.A. in Lugano;
- Kohleunion Geldner A.G. in Basilea;
- Hug Irma in Glarona, Naef Emil in Burgdorf e Bieri Hans in Herrliberg;
- Tannini Ticinesi SA. in Melano, per quanto attiene al punto c) del ricorso;
- Arnoldo Canavesi in Melano,

divenuti in pratica privi di oggetto a seguito della rettifica apportata al piano regolatore di Melano attraverso la citata risoluzione n. 8809, siano respinti in ordine in quanto irricevibili.

Ricorso della Società Immobiliare Pedemonte S.A. in Melano

La ricorrente chiede una deroga alle norme del piano di azzonamento nel senso di ottenere una maggior possibilità di occupazione del terreno pur mantenendo il previsto indice di sfruttamento massimo (nella zona B).

L'estensione dal 16 al 20 % dell'indice di occupazione previsto per questa zona risulta più che sufficiente per soddisfare i desideri della ricorrente, la quale potrebbe altresì facilmente acquisire i presupposti contemplati dall'art. 6 delle norme di attuazione del P.R. (casi speciali).

Trattasi comunque di materia di competenza comunale, per cui il ricorso è da respingere.

Ricorso di Luigi Manzocchi, Melano

Si prende atto che il ricorso è stato ritirato in seguito a intervenuto acquisto da parte del Comune di un'area di mq 6452 precedentemente sottoposta a vincoli restrittivi.

Ricorso di Pierino Zocchetti, Rovio e Emilio Molinari, Melano

I ricorrenti non si oppongono in definitiva alla pubblica utilità anche se lo scopo cui avrebbe dovuto essere destinato questo sedime è stato modificato. Esso viene ora adibito a piazzale e posteggio, per cui il vincolo imposto risulta plausibile, tenuto calcolo inoltre delle prospettive di espansione futura. Preoccupazione dei ricorrenti, soprattutto per intervenute difficoltà finanziarie, è che l'espropriazione del fondo sia effettuata il più presto possibile, non oltre a ogni modo i limiti di tempo vincolanti del P.R.

Sono argomentazioni comprensibili anche se inconsistenti dal profilo giuridico e da far valere in altra sede, per cui ci si può limitare a invitare le autorità comunali a uniformarsi ai propositi manifestati nel messaggio municipale n. 48 del 23 dicembre 1967.

Il ricorso deve per conseguenza essere respinto.

Ricorso della Tannini Ticinesi S.A. in Melano

La ricorrente non contesta la pubblica utilità delle opere contemplate ad a) strada e b) sentiero lungo la riva del lago, pur non condividendone la necessità; anzi, dichiara di essere anche disposta a cedere gratuitamente il sedime per la futura strada. Il punto c) inclusione nella zona boschiva, è già stato regolato con la modifica apportata al P.R. pur restando discutibile la classificazione come bosco dei gruppi di alberi cresciuti sulla proprietà della ricorrente. Essa non si oppone neanche alla limitazione di non edificabilità per futuri scopi pubblici oggetto del punto d) del ricorso e consente per finire con la inclusione della particella n. 236 (113) nella zona B invece che in quella industriale.

Questa condiscendenza della ricorrente, precisata in sede di udienza, è tuttavia condizionata all'applicazione nei suoi confronti dell'art. 6 delle norme di attuazione del P.R. (casi speciali). Ogni decisione in proposito è, come noto, di competenza dell'autorità comunale; questa Commissione non può tuttavia esimersi dal rilevare espressamente la buona volontà di cui ha dato prova la ricorrente, auspicando che le autorità comunali possano tenere nella dovuta considerazione la richiesta avanzata.

Il ricorso deve comunque essere respinto.

In conclusione, si propone di aderire alle proposte formulate nel messaggio governativo dell'8 gennaio 1971.

*Per la Commissione speciale dei ricorsi
in materia di pubblica utilità:*

E. Tognini, relatore

**Altmann — Bizzozero — Fontana — Pa-
gani L. — Pedotti — Pini L. — Rima
— Rossi I.**